

## CORTE DI APPELLO DI CATANIA

### SEZIONE FAMIGLIA

Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:

dott. Alfio SCUTO	- Presidente
dott. Maria Concetta SPANTO	- Consigliere
dott. Antonella Giuliana MAGNAVITA	- Consigliere rel.

ha emesso la seguente

#### ORDINANZA

Nella procedura n 219/2006 VG relativa al reclamo proposto da G.A. nei confronti di A. C. avverso il provvedimento 4 luglio 2006 con il quale il G.I., nel procedimento di separazione personale dei predetti coniugi, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, non ritenendo di poter accogliere la domanda di affidamento condiviso della prole, ha integrato le disposizioni in ordine al diritto del G. di tenere con sè il figlio minore, affidato alla madre, ed ha rigettato istanze istruttorie; letti gli atti, sentito il Procuratore Generale ed i procuratori della parti; rileva:

l'impugnazione in esame è inammissibile.

Parte reclamante ha proposto impugnazione ai sensi dell'art. 709 *ter* c.p.c..

Ebbene, deve in via preliminare e assorbente rilevarsi che non pare che il censurato provvedimento rientri nell'ipotesi contemplata dal citato articolo, in quanto non è stato adottato nel contesto di *controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale od alle modalità di affidamento* - come tale ritualmente ed espressamente introdotta col *ricorso* di cui al comma 2, in qualsivoglia forma proposto - bensì, nell'ordinario corso del giudizio di separazione, con ordinanza del giudice istruttore designato, a parziale modifica del provvedimento presidenziale temporaneo (emesso il 3/6 marzo 2006), in esito all'udienza di prima comparizione del 9 maggio ed a quella di trattazione del 27 giugno 2006.

Nè il gravame può essere ritenuto valutabile ai sensi del comma 4 dell'art. 708 c.p.c., il quale, secondo la innovativa previsione di cui alla legge n.54/2006, contempla ipotesi di reclamo con esclusivo riferimento ai *provvedimenti di cui al terzo comma* del medesimo articolo, vale a dire, dei *provvedimenti temporanei e urgenti che* (il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, dopo aver inutilmente tentato la conciliazione, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori) *reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi*;

da tanto, infatti, consegue che non sono con lo stesso mezzo reclamabili i provvedimenti del giudice istruttore sia perché vi osta un inoppugnabile dato letterale e sia perché tanto contrasterebbe con il generale principio di eccezionalità delle impugnazioni ove il medesimo provvedimento sia, come nella specie, sempre modificabile e revocabile a norma del comma 4 dell'art. 709 c.p.c.;

la novità delle questioni proposte in relazione alla recente normativa suggerisce di ritenere compensate tra le parti le spese di lite;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Spese compensate.

Così deciso, nella camera di consiglio del 9 novembre 2006

Il Consigliere estensore

Il Presidente